

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUGNO, MAZZOLI e DE ZAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1969

Modificazioni alla tassa di concessione governativa sulle licenze di importazioni di armi non da guerra nonchè esenzione dalla imposta di bollo degli atti relativi al trasporto, alla esportazione ed alla importazione delle armi in genere

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 31 del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1931, n. 773, stabilisce, fra l'altro, che non possono essere introdotte nello Stato armi non da guerra, senza la licenza del questore.

La lettera *b*) del n. 58 della tabella allegato A al testo unico delle tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, assoggetta la predetta licenza alla tassa di lire 1.500 per ciascuna arma da importare con un massimo di lire 30.000; alla stessa tassa sono soggette anche le importazioni di parti di armi.

Quest'ultima disposizione — formulata evidentemente allo scopo di evitare il ricorso all'importazione di armi smontate per sottrarsi al pagamento delle tasse previste per le armi intere — ha dato, però, luogo ad inconvenienti nella sua pratica applicazione, specie quando si riferisce alla importazione di parti accessorie di scarsa importanza il cui valore unitario, a volte, è inferiore all'importo della tassa da pagare.

Ciò non ha mancato di determinare un notevole aggravio dei costi alle industrie del settore, quando queste debbano rifornirsi all'estero di alcune parti da montare sulle armi da esse fabbricate e che possono essere destinate sia al mercato italiano che a quello di altri Paesi.

L'onere tributario innanzi indicato si rende dovuto anche per le importazioni dai Paesi del MEC e ciò non in armonia con i principi delle norme comunitarie, in ossequio ai quali con la legge 24 novembre 1967, n. 1178, è stato abrogato il n. 128 della tabella allegato A al citato testo unico delle tasse sulle concessioni governative che assoggettava a tassa le autorizzazioni rilasciate dal Ministero del commercio estero per le importazioni e le esportazioni sia temporanee che definitive, nonchè per la compensazione e gli affari di reciprocità tra merci nazionali ed estere.

Per quanto riguarda, poi, il trasporto, l'esportazione e l'importazione delle armi in genere, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza innanzi citato, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, prescrivono particolari adempimenti (avvisi, domande, visti e licenze) sui quali grava l'imposta di bollo.

Tali adempimenti, previsti dal legislatore per evidenti motivi di ordine pubblico o per particolari esigenze dell'autorità di pubblica sicurezza, si sostanziano in oneri non indifferenti per gli operatori economici interessati, ove si consideri la possibilità di ripetuti trasferimenti dal fabbricante al grossista e quindi al dettagliante, ed il fatto che l'imposta di bollo è dovuta per ciascuna formalità.

Allo scopo di ovviare agli inconvenienti sopraindicati sia per quanto si riferisce al mercato interno che allo spirito delle norme comunitarie, si reputa opportuno provvedere, con l'unito disegno di legge, a differenziare la misura della tassa di concessione governativa a seconda che si tratti di importazione di armi intere, non da guerra, o di parti di esse; ad adeguare il loro trattamento tributario, relativo alla predetta tassa, alle norme comunitarie, e ad esentare le formalità previste per l'esportazione, l'importazione ed il trasporto delle armi in genere dall'imposta di bollo.

L'articolo 1 del disegno di legge è diretto a sostituire la lettera *b*) del n. 58 della tabella allegato *A* al testo unico, sulle tasse di concessione governativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni.

Con esso viene stabilito quanto appresso.

Per le importazioni di armi complete non da guerra è prevista la tassa di concessione governativa di lire 1.500 ciascuna con un massimo di lire 30.000; per le importazioni di parti di armi viene invece stabilita la tassa di lire 200 per ciascuna parte primaria od essenziale, con un massimo di lire 10.000. Le parti accessorie non sono soggette a tassa.

Allo scopo di evitare equivoci vengono espressamente indicate le parti da considerare primarie ed essenziali.

Sono esenti dalla tassa le licenze di importazione da Paesi del MEC e da Paesi terzi; in quest'ultimo caso, però, l'esenzione riguarda solo le armi di provata origine italiana.

Con l'articolo 2 vengono esentati dalla imposta di bollo gli avvisi e le domande per il trasporto, l'esportazione e l'importazione delle armi in genere, nonchè i relativi provvedimenti delle autorità competenti in merito.

Le proposte modifiche nel regime tributario degli atti di cui trattasi comportano lievissime flessioni del gettito sia delle tasse di concessione governativa, che dall'imposta di bollo.

Tali flessioni potranno sicuramente essere compensate con il normale incremento del provento annuo dei suindicati tributi.

Considerate le finalità occupazionali della proposta specie in zone montane dove l'industria armiera ha notevoli possibilità di sviluppo confidiamo nel voto favorevole di tutti i senatori.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

La lettera *b*) del n. 58 della tabella allegata *A* al testo unico delle tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

« *b*) Licenza di importazione delle armi non da guerra e loro parti:

1) per ogni arma completa lire 1.500 (con un massimo di lire 30.000);

2) per ogni parte primaria od essenziale lire 200 (con un massimo di lire 10.000) ».

**Art. 2.**

Gli avvisi e le domande per il trasporto, l'esportazione e l'importazione di armi ed i conseguenti provvedimenti delle autorità competenti, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed al relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono esenti da imposte di bollo.

*Note.*

La tassa è dovuta per le importazioni delle armi, non da guerra, estere e per le loro parti primarie od essenziali, anche se allo stato grezzo, quali canna o canne, castello, carcassa, carrello d'armamento, otturatore, calcio, asta, bascula e fusto.

Le parti accessorie non sono soggette a tassa.

La tassa non è dovuta per l'importazione dai Paesi del MEC.

La tassa non è altresì dovuta per le importazioni di armi, o loro parti primarie

od essenziali, dai Paesi non comunitari, quando siano di provata origine italiana e cioè:

in reimportazione definitiva per rese di clienti esteri;

in importazione temporanea per riparazioni, revisioni, sostituzioni o lavorazioni in genere;

in reimportazione a fronte di esportazioni per tentata vendita, esposizioni in fiere e mostre all'estero od altre manifestazioni del genere fuori del territorio nazionale.